

## STATUTO EBAS SONDRIO

### ART. 1 – DENOMINAZIONE

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche, è costituito per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole firmatarie del Contratto Provinciale di Lavoro, l'Ente Bilaterale denominato Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Sondrio (EBAS).

### ART. 2 - SEDE e DURATA

L'Ente ha sede in Sondrio, Via Cesare Battisti 12. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

### ART. 3 - FINALITA' e SCOPI

L'Ente opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Ente ha i seguenti scopi:

- a) Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Sondrio;
- b) Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Sondrio;
- c) Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Sondrio, anche con riferimento alle pari opportunità;
- d) Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della Provincia di Sondrio;
- e) Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Sondrio;
- f) Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- g) Riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro;
- h) Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

L'Ente inoltre svolge le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale, ai Centri di formazione Agricola e all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) per la salute e sicurezza sul lavoro del vigente CCNL.

Ebas assume anche il ruolo di Organismo Paritetico Provinciale (OPP) ed in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, tempo per tempo vigenti, ed in tal senso si prefigge i seguenti scopi:

1. la raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla Sicurezza sul lavoro con la formazione prevista;
2. la promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza, sia dei Rappresentanti alla Sicurezza e sia per i lavoratori dipendenti;
3. la promozione e l'attuazione di iniziative e progetti finalizzati alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori stabilmente occupati nel settore anche attraverso specifici accordi con le locali competenti autorità sanitarie;
4. la definizione e l'attuazione di percorsi formativi, anche congiunti lavoratore/datore di lavoro con il monitoraggio delle attività svolte, ove richiesto, da parte degli Enti preposti;
5. l'individuazione e l'attuazione di tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune per la sicurezza dei luoghi di lavoro;

6. i compiti e le funzioni demandate dal d.lgs. n. 81/2008, agli art. 2, comma 1, lettera ee) e art. 51;
7. i compiti e le funzioni dell'allegato "Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" del CCNL operai agricoli e florovivaisti;
8. essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
9. svolgere nei confronti degli RLS e dei propri RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico;
10. svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
11. promuovere attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche nei percorsi scolastici e formazione professionale;

#### ART.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a. contributi previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro;
- b. contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c. ogni altra eventuale entrata;
- d. immobilizzazioni e attrezzature varie necessarie al raggiungimento degli scopi statutari.

#### ART. 5 - RISCOSSIONE CONTRIBUTI

La riscossione dei contributi di cui all'art. 3, lett. g), nella misura fissata dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori nel Contratto Provinciale di Lavoro, avverrà tramite il servizio di esazione dell'INPS, sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Sondrio e l'INPS ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334.

L'INPS verserà le somme riscosse, per i titoli di cui sopra su apposito c/c bancario intestato all'Ente, operante presso la banca designata allo scopo, dal Comitato di Gestione.

In caso di mancato accordo con l'INPS o in caso di mancata autorizzazione del Ministero competente, l'Ente potrà avvalersi della facoltà di riscossione diretta dei contributi.

Dal conto corrente bancario in oggetto, verranno prelevate le somme necessarie per le erogazioni assistenziali integrative, di cui all'art. 3 e nei limiti di ulteriori disponibilità esistenti per le altre attività indicate nell'articolo medesimo, oltre alle somme necessarie per le spese di gestione e funzionamento dell'Ente stesso (quali ad esempio puramente indicativo: canoni di locazione ed attrezzatura della sede, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, spese per il personale, ecc..).

È espressamente esclusa la distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di riserve o fondi durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 6 - MODIFICHE ALLA CONTRIBUZIONE

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui all'art. 3, lettera a), e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo articolo, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi, al fine di ricondurre in equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

#### ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o infortunio di cui all'art. 3 lettera a) il conto consuntivo annuale deve dare evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

#### ART. 8 - RESPONSABILITA'

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Sondrio promuovono la costituzione e l'attività di EBAS nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione di EBAS e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno ad EBAS. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

#### ART. 9 - ORGANI

Sono organi dell'ENTE: - l'Assemblea; - il Comitato di Gestione; - il Presidente e il Vice Presidente; - il Collegio sindacale.

#### ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali o loro delegati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto Provinciale di Lavoro, ovvero:

- Federazione Provinciale Coldiretti Sondrio
- Confagricoltura Sondrio
- Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio
- Flai Cgil Sondrio
- Fai Cisl Sondrio
- Uila Uil Milano e Alta Lombardia

Le organizzazioni Socie sono tenute a comunicare la sostituzione dei propri rappresentanti, mediante comunicazione scritta.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- (a) nomina dei componenti del Comitato di Gestione, sulla base delle indicazioni effettuate in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali componenti l'Assemblea e comunicate per iscritto all'Ente;
- (b) nomina dei membri del collegio sindacale;
- (c) approvazione del bilancio consuntivo;
- (d) determinazione dell'eventuale compenso ai Componenti il Comitato di Gestione;
- (e) determinazione dell'eventuale compenso ai membri del collegio sindacale;
- (f) approvazione del Regolamento;
- (g) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- (h) a qualsiasi atto diretto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- (i) modifica dello Statuto;
- (l) eventuale scioglimento dell'Ente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente del Comitato di Gestione oppure sia richiesto da almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio sindacale.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora stabiliti per l'adunanza e le materie da trattare da comunicarsi almeno 8 giorni prima da parte del

Presidente del Comitato di Gestione, con mezzi che garantiscano la tempestiva ed effettiva informazione degli interessati quali alternativamente: pec, posta elettronica ordinaria, lettera raccomandata.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge, ovvero in presenza di tutte le organizzazioni Socie.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Ove anche il Vice Presidente sia impedito, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'assemblea stessa.

Per la validità dell'Assemblea sarà sempre necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice per i punti a) b) c) d) e) f) g) h) del presente articolo 10.

Le delibere di cui ai punti i) e l) (del presente articolo 10) saranno adottate all'unanimità da tutte le sigle costituenti Ebas.

Delle sedute dell'Assemblea dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto da chi ha il ruolo di presiedere l'Assemblea e di segretario verbalizzante nominato di volta in volta tra i presenti.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione per la visione in loco da parte dei Soci.

#### Art. 11 - LUOGO ASSEMBLEA

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento delle Organizzazioni Socie, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di intervento da remoto, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ART. 12 - COMITATO DI GESTIONE

L'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente spettano ad un Comitato di Gestione formato da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, indicati in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali componenti l'Assemblea.

Il Comitato di Gestione elegge, al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Gestione dell'Ente sono nominati dal Comitato tra i suoi componenti. La durata in carica per il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione è di 3 anni e possono essere riconfermati/rieletti alla medesima carica.

È consentito alle organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta.

Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Ove per qualunque motivo, compresa la mancata sostituzione da parte delle Organizzazioni, venga meno la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato che dovrà essere ricostituito per intero mantenendo la stessa anzianità di mandato.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Il Comitato di Gestione avrà fra l'altro, la facoltà di:

- a. decidere su qualsiasi oggetto che abbia attinenza o connessione con la funzionalità e l'attività dell'Ente;
- b. decidere su eventuali ricorsi in materia di diritto alle prestazioni;
- c. stabilire le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali;
- d. stabilire eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse;
- e. decidere eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- f. decidere in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente;
- g. redigere il bilancio consuntivo;
- h. assumere personale e determinare le mansioni e i compensi;
- i. acquistare, strumenti ed attrezzature da destinarsi agli scopi per il quale l'Ente è stato costituito. La delibera del Comitato non è necessaria per l'acquisto di materiale di consumo corrente, per il quale è sufficiente l'autorizzazione del Presidente.

Il comitato di Gestione si riunisce a scadenze periodiche, che verranno stabilite dallo stesso a seconda della necessità.

La convocazione, a firma del Presidente o in caso di impedimento da parte del Vice Presidente, avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, membri del collegio sindacale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del comitato e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del comitato di gestione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato di gestione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione per la visione in loco da parte dei Soci e consiglieri.

#### ART. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente nei rapporti con i terzi;
- svolge funzioni di indirizzo;
- coordina l'organizzazione dell'Ente;
- cura l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Comitato di gestione;

- previa autorizzazione del Comitato di Gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti od intere categorie di atti;
  - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato di Gestione;
- In caso di impedimento, assenza o espressa delega del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

#### ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea dei soci di EBAS nomina il collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i componenti sono designati fuori dall'ambito dei componenti il Comitato di Gestione e dell'Assemblea.

I membri del collegio dei sindaci, scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza in ambito giuslavoristico, rapporti con sindacati, agricoltura, rapporti con INPS, contratto provinciale del lavoro sono:

- per quanto riguarda il presidente ed un supplente saranno nominati di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive e scelti tra i soggetti iscritti all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio;
- gli altri 2 componenti effettivi ed un supplente saranno nominati pariteticamente dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

In particolare, il collegio sindacale:

- controlla l'amministrazione dell'Ente, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione
- vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- redige apposita relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Accerta altresì, almeno ogni tre mesi:

- la consistenza di cassa;
- la corrispondenza dei conti correnti;
- l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Il Collegio dei sindaci si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e ogni qualvolta il presidente del collegio sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

Le riunioni del collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le loro decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Delle sedute del collegio dei sindaci dovrà essere tenuto apposito verbale controfirmato dai membri del Collegio stesso.

#### ART. 15 - SCIoglimento

La durata dell'ENTE è illimitata, tuttavia esso può essere sciolto per:

- impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui è stato costituito;
- per altre ragioni di ordine straordinario ed eccezionale che ne impediscano la gestione;
- per prevista cessazione del contratto provinciale di lavoro.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea all'unanimità che:

- nomina 3 liquidatori, designati rispettivamente 1 dalle Organizzazioni datoriali e 1 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto ed il terzo liquidatore viene nominato di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive;
- ne determina i poteri ed i compiti;
- provvede alla determinazione del patrimonio residuo, soddisfa tutte le eventuali passività, ed esclude in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

Ultimata la liquidazione il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli della Provincia di Sondrio.

#### ART. 16 - NUOVO STATUTO

Il presente Statuto sostituisce il precedente redatto in data 20.02.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio al n. 811 serie 3 il 12.03.2013 ed entra in vigore il giorno della sua registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Sondrio.


#### ART. 17 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.


#### ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

p. Federazione Provinciale Coldiretti Sondrio  
(Sandro Bambini)




p. Confagricoltura Sondrio  
(Dario Giuseppe Bianchi)



p. Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio  
(Danilo Paniga)



p. Fai Cgil Sondrio  
(Valter Rossi)



p. Fai Cisl Sondrio  
(Ilaria Urbani)



**FAI CISL SONDRIO**  
Via Bonfadini, 1  
23100 SONDRIO  
Codice Fiscale: 93016530144

p. Uila Uil Milano e Alta Lombardia  
(Donatella Canclini)



**UILA MILANO E ALTA LOMBARDIA**  
CF/P IVA 80069550152  
Viale E. Marelli 497  
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Sondrio, 2 Luglio 2024